

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
FERDINANDO ADORNATO

La seduta comincia alle 14,05.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Discussione del disegno di legge: Istituzione dell'assegno « Giulio Onesti » in favore degli sportivi che versino in stato di necessità (2850).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, di iniziativa del Governo: Istituzione dell'assegno « Giulio Onesti » in favore degli sportivi che versino in stato di necessità (2850).

Ricordo che la Commissione ha già esaminato il disegno di legge in sede referente, modificandolo per recepire il parere della Commissione bilancio; il 22 gennaio 2003 è stata quindi avanzata richiesta di trasferimento alla sede legislativa, su cui l'Assemblea ha deliberato favorevolmente in data 18 febbraio 2003.

Sul provvedimento sono stati acquisiti i pareri della I Commissione affari costituzionali (favorevole con osservazioni), della II Commissione giustizia (nulla osta), della V Commissione bilancio (favorevole con condizioni), della VI Commissione finanze (favorevole), della XI Commissione lavoro (favorevole con osservazioni), della XII Commissione affari sociali (favorevole).

Quanto all'organizzazione dei lavori, in sede di ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è convenuto che nella seduta odierna si svolgano la discussione generale e le repliche del re-

latore e del Governo, rinviando alla prossima settimana la discussione degli articoli e l'eventuale votazione finale.

Se non vi sono obiezioni, così rimane stabilito.

(Così rimane stabilito).

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

SABATINO ARACU, *Relatore*. Signor presidente, mi richiamo alla relazione svolta, in sede referente, nella seduta dell'11 luglio 2002.

MARIO PESCANTE, *Sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali*. Presidente, desidero ringraziare la Commissione per il lavoro svolto sul provvedimento ed auspico una rapida approvazione dello stesso.

Sottolineo la grande attesa che si è venuta a creare, per l'approvazione del provvedimento, tra i futuri beneficiari; ritengo, pertanto, opportuno intervenire celermente per consentire ai soggetti interessati di poter usufruire dei benefici recati dal disegno di legge.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di intervenire, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

MARIO PESCANTE, *Sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali*. Rinunzio alla replica, signor presidente.

SABATINO ARACU, *Relatore*. Propongo di adottare come testo base, per il seguito della discussione, il testo predisposto nel corso dell'esame in sede referente, come

modificato ai fini del recepimento del parere della Commissione bilancio (*vedi allegato*).

PRESIDENTE. Sta bene. Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Propongo che il termine per la presentazione di emendamenti al testo base sia fissato per le ore 12 di martedì 25 febbraio 2003. Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Il seguito della discussione è rinviato alla seduta di mercoledì 26 febbraio 2003, anche ai fini dell'eventuale votazione finale per appello nominale.

La seduta termina alle 14,10.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO RESOCONTI
ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

DOTT. VINCENZO ARISTA

*Licenziato per la stampa
il 3 marzo 2003.*

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

ALLEGATO



Camera dei Deputati

SERVIZIO COMMISSIONI

Istituzione dell'assegno "Giulio Onesti" in favore degli sportivi
che versino in stato di necessità (C. 2850)

TESTO RISULTANTE DALL'ESAME IN SEDE REFERENTE,
ADOTTATO COME TESTO BASE

ART. 1.

1. Agli sportivi italiani che nel corso della loro carriera agonistica hanno onorato la Patria, anche conseguendo un titolo di rilevanza internazionale in ambito dilettantistico o professionistico, può essere attribuito un assegno vitalizio, intitolato "Giulio Onesti", qualora sia comprovato che versino in condizioni di grave disagio economico.
2. L'importo dell'assegno straordinario vitalizio è commisurato alle esigenze dell'interessato e non può, in ogni caso, essere superiore a 15.000 euro annui. Tale assegno è rivalutabile annualmente, nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, sulla base della variazione, rilevata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo verificatasi nell'anno precedente.
3. La concessione può essere revocata nell'ipotesi di condanna penale, divenuta irrevocabile, cui consegua l'interdizione dai pubblici uffici o qualora vengano meno le condizioni di grave disagio economico.
4. L'assegno vitalizio non è computabile nel calcolo del reddito di coloro che ne usufruiscono, né ai fini fiscali, previdenziali o assistenziali, né in alcun altro caso in cui il reddito del soggetto assuma rilevanza.

ART. 2.

1. Il vitalizio di cui all'articolo 1 è assegnato, nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, previa comunicazione al Parlamento, ad un numero massimo di cinque sportivi, per ciascun anno, individuati da una commissione, istituita, senza oneri aggiuntivi per lo Stato, presso il Ministero per i beni e le attività culturali.
2. La commissione di cui al comma 1, nominata con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, è così composta:
 - a) il presidente;
 - b) un rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali;

c) un rappresentante designato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri;

d) un rappresentante designato dal Comitato olimpico nazionale italiano;

e) un rappresentante designato dalla commissione nazionale degli atleti.

3. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è disciplinato il funzionamento della commissione.

ART. 3.

1. Per l'attuazione della presente legge, è autorizzata la spesa massima di 75.000 euro per l'anno 2003, 151.950 euro per l'anno 2004 e 822.700 euro a decorrere dall'anno 2005. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.